CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILE 2022

Posted on 9 Marzo 2022

Category: Lavoro e relazione industriale

Tag: contratto integrativo edilizia catania

Rinnovato il Contratto Provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavorio per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 luglio 2018 (di seguito C.i.p.l.) .

Nel dare attuazione a quanto contenuto nel Protocollo Enti Bilaterali del C.C.N.L. 18 luglio 2018 in ordine alla destinazione dell'aliquota dell'1,05% del Contributo Cassa Edile, viene istituito un **meccanismo premiale per le imprese regolari** (art. 10).

In applicazione all'art. 13 del C.i.p.l., vista la previsione di cui all'art. 2 dell'Accordo nazionale del 10 settembre 2020 recante "Regolamento Fondo Incentivo Occupazione", è stato sottoscritto l'**Accordo** che**,** attraverso l'utilizzo delle riserve del suddetto "Fondo", prevede l'**attivazione** di appositi **corsi** per favorire l'ingresso e la **qualificazione professionale di giovani inoccupati/disoccupati,** confermando il ruolo fondamentale svolto dall'Ente Scuola Edile (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza) in materia di formazione e qualificazione nel settore delle costruzioni. La misura, collegata al "Fondo Incentivo Occupazione", determinerà in capo alle imprese, che assumeranno i giovani formati, il riconoscimento di un voucher di Euro 600,00 sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile.

Rimodulate e rafforzate le **prestazioni ai lavoratori** (art. 14) con attenzione alla sostenibilità complessiva.

In ordine al rimborso **Malattia, Infortunio e malattia professionale** (art. 11), fissato in 180 giorni il termine per la presentazione da parte dell'impresa della prestazione di rimborso; riportata la documentazione per la richiesta, rinviando ad apposito Regolamento della Cassa Edile per eventuali ulteriori modalità di attuazione nel rispetto delle norme contrattuali.

Sul fronte della sicurezza ribadito il ruolo dei **RLST** il cui contributo, con decorrenza **1° marzo 2022,** è fissato all'0,125%

Con decorrenza **1° marzo 2022** fissati i nuovi valori dell'indennità sostituiva di mensa e dell'indennità di trasporto come di seguito riportati:

- **indennità sostitutiva di mensa** Euro 6,5 (art. 2)
- **indennità di trasporto** (art. 3):

1. Fascia 1 da 0 a 15 Km. Euro 3,00
2. Fascia 2 oltre 15 Km. Euro 3,50

Con decorrenza **1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022** determinato il valore dell'Elemento Variabile della Retribuzione nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi in vigore dal 1° luglio 2014. Nulla è dovuto in termini di importi per i periodi pregressi alla data del 1° Marzo 2022 (art. 1). Con apposito Accordo di Verifica fissati i valori dell'E.V.R. in misura piena e in misura ridotta.

Relativamente all'erogazione dell'E.V.R. le imprese, come previsto nell'allegato verbale di verifica

E.V.R.**, dovranno effettuare entro il 25 marzo 2022 la verifica degli indicatori aziendali** (ore di lavoro denunciate in Cassa Edile – per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro; e volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai trienni di riferimento (media 2021/2020/2019 su media 2020/2019/2018)**.**

L'impresa Erogherà l'E.V.R. nella misura di cui all'allegato 1 (Misura piena) in presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi

L'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura di cui all'Allegato 2 (Misura ridotta) in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo.

L'impresa non erogherà l'E.V.R. in presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi.

L'impresa di nuova costituzione dovrà erogare l'E.V.R. nella misura del 4% ossia nella misura di cui all'allegato 1. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno, biennio su biennio..

L'impresa al fine di potersi avvalere della possibilità di erogare in misura ridotta o di non erogare l'E.V.R. dovrà avvalersi della procedura di cui all'art. 38 del vigente C.C.N.L. e dell'allegato 1 (art. 1) del CCPL 25 febbraio 2022 (vedi anche allegato 3 al Verbale di verifica E.V.R.) .

C.I.P.L. 25 febbraio 2022 + addendum Verbaleverifica EVR

Verbaleverifica EVR